

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1487 del 24 novembre 2014

**Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 recante: “Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi”. Determinazioni per l’istituzione del comitato-tecnico scientifico.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 62 del 31 dicembre 2014)*

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di incaricare il direttore regionale alla Salute e Coesione sociale di acquisire, ai fini della istituzione del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge 17 aprile 2014, n. 7, le designazioni degli esperti indicati alle lettere c), d), e), f), g) del medesimo comma, come di seguito indicato:

- dal Presidente di Federfarma Umbria e dal Coordinatore di Assofarm Umbria, per quanto riguarda i rappresentanti delle farmacie pubbliche e private convenzionate, indicati alla lettera c);
- dal Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, per quanto riguarda il farmacologo e l’esperto legale (legislazione farmaceutica), indicati, rispettivamente, alle lettere d) e g);
- dai Rappresentanti delle associazioni: “Associazione Cannabis Terapeutica - ACT” e “Pazienti Impazienti Cannabis - PIC”, per quanto riguarda i rappresentanti delle associazioni dei malati, indicati alla lettera e);
- dal Presidente della Società Italiana dei Farmacisti Preparatori (SIFAP), per quanto riguarda l’esperto indicato alla lettera f);

3) di stabilire che i medici esperti in materia di terapia del dolore e delle cure palliative, indicati alla lettera b) del citato comma 1, verranno individuati nell’ambito dei Coordinamenti delle Reti regionali delle Cure Palliative e della Terapia del dolore, di cui alla D.D. n. 2311 del 25 marzo 2014;

4) di stabilire che l’esperto in materia di comunicazione di massa, indicato alla lettera h) del citato comma 1, verrà individuato nell’ambito delle professionalità all’uopo preposte in seno alla direzione regionale Salute e Coesione Sociale;

5) di stabilire, altresì, che l'istituendo Comitato tecnico-scientifico resterà in carica 3 anni e sarà presieduto dal dirigente del Servizio Programmazione socio sanitaria dell'assistenza distrettuale e ospedaliera della Direzione regionale Salute e Coesione sociale, che provvederà a convocarlo con cadenza almeno semestrale;

6) di dare atto che ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso, come espressamente previsto al comma 5 del succitato art. 6;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

*La Vicepresidente*  
CASCIARI  
(su proposta della Presidente Marini)

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 recante: "Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi". Determinazioni per l'istituzione del comitato-tecnico scientifico.**

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 23 aprile 2014 è stata pubblicata la legge regionale 17 aprile 2014, n. 7, recante: "Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi".

In particolare, l'art. 6 della predetta legge, al comma 1, istituisce, presso la Giunta regionale, il Comitato tecnicosciencefico composto da:

- a) un dirigente della struttura regionale competente, che lo presiede;
- b) un medico esperto in materia di terapia del dolore e delle cure palliative;
- c) due rappresentanti delle farmacie pubbliche e private convenzionate operanti nella Regione Umbria;
- d) un farmacologo che abbia condotto ricerche, opportunamente documentate, sulle sostanze cannabinoidi ed altri farmaci antidolorifici;
- e) due rappresentanti delle associazioni dei malati destinatari delle terapie di cui alla presente legge, dei quali uno della provincia di Perugia ed uno della provincia di Terni;
- f) un rappresentante delle associazioni dei farmacisti preparatori;
- g) un esperto legale;
- h) un esperto della comunicazione di massa.

Il comma 2 del citato art. 6 stabilisce che le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico, inclusa la durata, ed i requisiti per la scelta dei componenti sopra indicati sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto. Il Comitato tecnico-scientifico è quindi nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale (comma 3).

Inoltre, il comma 4 del medesimo art. 6, stabilisce che la Giunta regionale si avvale anche del Comitato tecnicosciencefico per le seguenti attività:

- a) assicurare livelli uniformi di accesso e di erogazione dei farmaci cannabinoidi, garantendo al contempo la massima riduzione dei tempi di attesa;
- b) definire protocolli attuativi della presente legge;
- c) promuovere campagne di informazione alla popolazione dell'Umbria sulle problematiche del dolore e sulla rete delle strutture deputate alla terapia del dolore ed alle cure palliative;
- d) monitorare il numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza;
- e) rilevare eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge, con particolare riferimento alle problematiche inerenti l'acquisizione e l'erogazione dei farmaci cannabinoidi;

- f) predisporre corsi di aggiornamento e di formazione, per tutti gli operatori sanitari interessati alle problematiche di cui alla presente legge;
- g) individuare e suggerire i filoni di ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica dell'efficacia della cannabis nelle patologie neurologiche, infiammatorie croniche, degenerative, autoimmunitarie e psichiatriche ed al miglioramento della terapia del dolore e delle cure terminali;
- h) valutare i progetti di ricerca su cure palliative e terapie del dolore presentati dagli istituti di ricerca pubblici e universitari, privilegiando quelli che vengono sviluppati con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere presenti nella Regione;

Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso (comma 5).

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale il seguente dispositivo di deliberazione:

*Omissis*  
*(Vedasi dispositivo deliberazione)*